COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ROCCADASPIDE PROVINCIA DI SALERNO

e, p.c. AL PRESIDENTE S E D E

PROT. n. 2728 del 2 3 MR. 20151

OGGETTO: Clausole contrattuali conseguenti all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e dei codici di comportamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione

RICHIAMATA:

la Legge 06.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il D.P.R. 15 aprile 2013, n. 62 con cui è stato approvato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, anch'esso connesso alla citata Legge anticorruzione n. 190/2012;

il codice di comportamento adottato dalla Comunità Montana, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 39 del 5 dicembre 2014.

la deliberazione di Giunta Esecutiva di questo Ente n. 37 del 5 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - triennio "2015/2016/2017";

RITENUTO opportuno evidenziare, in questa sede, tra le novità di rilievo, quella riguardante l'estensione del campo di applicazione dei destinatari della materia, ovvero l'applicazione dei medesimi codici, non solo ai dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,comma 2, del D. L.gs n. 165/2001, ma anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi/incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione;

DATO ATTO che, a tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni devono prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici;

apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici;

EVIDENZIATO che il Piano Nazionale Anticorruzione, al punto 3.1.9. e ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lvo n. 165 del 2001, prescrive espressamente alle pubbliche amministrazioni di impartire direttive interne affinché "nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";

RICHIAMATO il D. Lvo n. 33/2013 avente a oggetto "Riordino della disciplina rguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RACCOMANDA:

- 1) conformarsi alla normativa e agli atti innanzi richiamati;
- 2) che nei disciplinari e nei capitolati d'appalto venga inserita **obbligatoriamente** la seguente clausola (volendo altresì sostituire alla parola "contraente" con quella di volta in volta più opportuna: l'appaltatore, l'incaricato, etc):
- "(il contraente), con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso DPR nonché il Codice di comportamento integrativo adottato dalla Comunità Montana. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso (al contraente), ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice integrativo, per una sua più completa e piena conoscenza. (il contraente) si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice integrativo sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente), il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni."

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna DESIMONE